

**DELIBERA N. 40/24/CONS**

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI  
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 22  
DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 14 febbraio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* (di seguito *“Legge istitutiva”*);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l’articolo 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”*;

CONSIDERATO quanto segue in merito al quadro normativo di riferimento:

- l'articolo 49 del DSA stabilisce che “*Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»)*” e che “*Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione*”;
- l'articolo 92, paragrafo 2, del DSA ha identificato nel 17 febbraio 2024, il *dies a quo* per la piena applicazione delle disposizioni nello stesso contenute relative alle competenze dei Coordinatori dei Servizi Digitali (di seguito, anche DSC) e agli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione;
- l'articolo 15 del Decreto ha designato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei Servizi Digitali per l'Italia, ai sensi del citato articolo 49, paragrafo 2, del DSA;
- l'articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l'Autorità definisca “[...] *con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065*”, svolgendone i relativi compiti “[...] *in modo imparziale, trasparente e tempestivo.*”;
- i successivi commi dell'articolo 15 del Decreto contengono disposizioni volte a modificare la legge istitutiva dell'Autorità con l'inserimento dei relativi poteri di vigilanza e sanzione (comma 4) e della dotazione di risorse umane e finanziarie (commi 5 e 6);

CONSIDERATO che l'articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali contiene specifiche disposizioni in ordine alle prerogative conferite ai DSC in relazione ai segnalatori attendibili e, in particolare:

- i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 del DSA prevedono che la qualifica di «segnalatore attendibile» venga riconosciuta, su richiesta, dal DSC dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, al soggetto che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni previste dal Regolamento. Il DSC riceve le relazioni che i segnalatori attendibili devono mettere a disposizione del pubblico sulle segnalazioni effettuate e sulle procedure messe in atto per mantenere la propria indipendenza. Il DSC è inoltre tenuto a comunicare alla Commissione e al

Comitato europeo per i servizi digitali la lista dei soggetti a cui è stata riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile;

- con specifico riferimento all'attività di verifica ai fini del rilascio della relativa qualifica di segnalatore attendibile, il paragrafo 2 dell'articolo 22 del DSA prevede che il DSC accerti che il soggetto richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni: *“a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”*;
- inoltre, ai sensi dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 22, il DSC effettua le opportune indagini d'ufficio o su segnalazione di terzi riguardo alla sussistenza in capo ai segnalatori attendibili delle condizioni di cui al paragrafo 2 e, in caso, procede all'eventuale sospensione o revoca della qualifica;

CONSIDERATO che, a seguito della designazione come DSC, l'Autorità ha acquisito tutte le competenze e i poteri che il Regolamento le attribuisce in ragione di tale qualifica;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l'Autorità definisca *“[...] con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065;*

CONSIDERATO che, nell'ottica di garantire una piena ed efficace applicazione del DSA, è necessario che l'Autorità, nella sua veste di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia, dia tempestivamente avvio al complesso delle attività funzionali alla sua effettiva e progressiva implementazione;

CONSIDERATO che il DSA ha natura di regolamento e che, come tale, ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esso ha *“portata generale”* ed è *“obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”*, è necessario adottare, anche nella fase antecedente alla piena applicazione del DSA, un approccio comune e coordinato con gli altri Stati Membri ed in particolare con le altre autorità designate, o in procinto di essere designate, quali coordinatori dei servizi digitali nei rispettivi Paesi. Tale coordinamento è auspicato e supportato dalla Commissione Europea;

TENUTO CONTO, altresì, delle interlocuzioni intervenute con le altre autorità designate quali DSC, o in procinto di esserlo, nell'ambito delle quali sono state discusse le modalità attuative delle disposizioni recate dal DSA allo scopo di garantire la necessaria armonizzazione e il coordinamento dei processi attuativi nei diversi Stati membri, nonché di definire le regole di funzionamento interno e i meccanismi di raccordo

istituzionale quanto più possibile uniformi nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali. Tali attività hanno riguardato, tra gli altri, anche l'articolo 22 del DSA;

RITENUTO opportuno, in linea con quanto emerso nell'ambito delle suddette attività di coordinamento internazionale e fatta salva l'adozione da parte della Commissione di eventuali orientamenti ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 22 del DSA, fornire indicazioni sulle modalità operative che l'Autorità, in qualità di DSC, intende adottare ai fini del riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai soggetti richiedenti stabiliti in Italia che soddisfino i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del DSA;

RITENUTO, altresì necessario, declinare puntualmente le aree di competenza per la designazione dei segnalatori attendibili, entro cui gli stessi possono agire ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del DSA;

RITENUTO, pertanto, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali, allo scopo di acquisire, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell'attività amministrativa, le osservazioni da parte dei soggetti interessati, nonché ogni più utile informazione ed elemento di valutazione;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È avviata la consultazione pubblica sul "*Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del regolamento sui servizi digitali (DSA)*", di cui all'allegato A alla presente delibera, comprensivo degli Allegati 1 e 2, recanti rispettivamente "*Modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA*" e "*Aree di competenza per la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA*".

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera.

3. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Benedetta Alessia Liberatore, Direttore della Direzione Servizi Digitali dell'Autorità.

4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai fini della decorrenza dei termini indicati negli allegati, fa fede la data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 14 febbraio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba